

Data costituzione: 10 luglio 1945

STATUTO

- Approvato con “referendum” 10/30 settembre 1962 (Verbale Notaio Dr. Pasquale Tabacchi 3 ottobre 1962, Rep. N. 18360/7450 – Registrato a Torino il 5 ottobre 1962 al n. 9053)
- Modificato dall’Assemblea Generale dei Soci, riunita in via straordinaria il 23 maggio 1972
dall’Assemblea Generale dei Soci, riunita in via straordinaria il 25 marzo 1975
dall’Assemblea Generale dei Soci, riunita in via straordinaria il 4 maggio 1993
dall’Assemblea Generale, riunita il 30 giugno 1998
dall’Assemblea Generale, riunita il 4 maggio 1999
dall’Assemblea Generale, riunita il 28 luglio 2000
dall’Assemblea Generale, riunita il 4 marzo 2008
dall’Assemblea Generale, riunita il 15 luglio 2014
dall’Assemblea Generale, riunita il 14 ottobre 2020
dall’Assemblea Generale, riunita il 26 luglio 2023

INDICE

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Scopi	3
Art. 3 Rapporti con l'ANCE	5
Art. 4 Sede	5
TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO	5
Art. 5 Sistema Associativo	5
Art. 6 Ammissione dell'impresa associata	6
Art. 7 Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	6
Art. 8 Diritti delle imprese associate	7
Art. 9 Obblighi delle imprese associate	7
Art. 10 Perdita della qualifica di impresa associata	8
Art. 11 Imprese assistite	8
Art. 12 Soci aggregati	9
Art. 13 Soci corrispondenti	9
Art. 14 Soci onorari	10
Art. 15 Contributi	10
Art. 16 Anagrafe	11
TITOLO TERZO GOVERNANCE	11
Art. 17 Governance	11
Art. 18 Eleggibilità alle cariche sociali	12
Art. 19 Durata, requisiti delle cariche sociali e decadenza	12
Art. 20 Assemblea dei Soci - Costituzione e voti	13
Art. 21 Attribuzioni dell'Assemblea dei soci	14
Art. 22 Assemblea dei Soci: convocazioni – deliberazioni – verbali	15
Art. 23 Consiglio Generale – Composizione	16
Art. 24 Consiglio Generale – Attribuzioni	17
Art. 25 Consiglio di Presidenza – Composizione	18
Art. 26 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni	18
Art. 27 Riunioni e Deliberazioni degli Organi direttivi	19
Art. 28 Presidente – Elezione, durata ed attribuzioni	20
Art. 29 Commissione di Designazione	21
Art. 30 Vice Presidenti	22
Art. 31 Commissioni Referenti	22
Art. 32 Commissioni di lavoro	23
Art. 33 Il Tesoriere	23
Art. 34 Il Collegio dei garanti contabili – il Revisore	23
Art. 35 I Probiviri	24
Art. 36 Gruppo Giovani	26
TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE	27
Art. 37 Direttore	27
Art. 38 Fondo comune	27
Art. 39 Amministrazione e gestione economico-finanziaria	28
Art. 40 Esercizio finanziario - Bilancio	28
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 41 Disposizioni generali	29
Art. 42 Durata-scioglimento	29
Art. 43 Richiamo allo Statuto dell'ANCE	30
NORME TRANSITORIE	30

REGOLAMENTI.....	31
TITOLO PRIMO	
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	

Art. 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della provincia di Torino" poi rinominata "Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della provincia di Torino – ANCE Torino", ora denominata "Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino" (di seguito l'"Associazione").

L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dalla stessa Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE (di seguito "ANCE").

Art. 2

Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutte le problematiche che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo ed il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese, in applicazione del CCNL ed in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati, anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza ed assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

- e) sollecita, promuove ed agevola tra le imprese associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei Organismi;
- f) provvede a rendere edotti gli associati, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del Settore; favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile, anche attraverso la promozione e/o la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da Enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione dei materiali, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed ai materiali e, occorrendo, discutendoli con i fornitori; favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre Organizzazioni industriali e/o commerciali, sia provinciali, che regionali, nazionali o estere;
- h) promuove iniziative di divulgazione, anche tramite siti web e social media, riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a possibili iniziative, quali missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- j) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli Organismi, Enti, Organi, Comitati e Commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna, compresa la nomina dei Presidenti e dei vertici degli Organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del Settore;
- k) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia, anche con la promozione di Enti e scuole professionali di categoria a norma del CCNL di settore, ed attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale ed al benessere dei lavoratori, mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- l) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- m) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dare vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova associazione;
- n) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- o) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi ed enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale: tutto ciò non in via prevalente;
- p) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;

- q) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- r) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3 **Rapporti con l'ANCE**

L'Associazione aderisce all'ANCE, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'ANCE (di seguito "Codice Etico"), che forma parte integrante del presente Statuto.

L'adesione dell'Associazione all'ANCE comporta l'adesione automatica dell'Associazione all'Organismo associativo regionale dell'edilizia ANCE Piemonte e Valle d'Aosta (di seguito "ANCE Piemonte"); la violazione da parte dell'Associazione degli obblighi contributivi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'ANCE.

Le predette adesioni comportano per le imprese associate all'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'ANCE Piemonte.

Art. 4 **Sede**

L'Associazione ha sede in Torino e può istituire uffici decentrati previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO **SISTEMA ASSOCIATIVO**

Art. 5 **Sistema Associativo**

In conformità con gli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione è composta da:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali ed artigiane, la cui attività è finalizzata alla costruzione

di opere edili nella loro interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento; rientrano in tale ambito anche le imprese che svolgono una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione e manutenzione del settore edile;

- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali ed artigiane, la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati, caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto e che possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese possono svolgere una delle predette attività anche solo parzialmente e/o con un proprio ramo di azienda.

Nell'ambito di tali imprese si individuano le seguenti categorie di associati: (I) imprese associate (soci ordinari), (II) imprese assistite, (III) soci aggregati, (IV) soci corrispondenti e (V) soci onorari.

E' facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statuari di cui all'art. 2.

Art. 6

Ammissione dell'impresa associata

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere presentata al Consiglio di Presidenza, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere l'espressa dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, con l'impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma del Statuto stesso, a pena di esclusione dall'Associazione.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza; tale decisione è poi sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo dell'impresa associata è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di ratifica del Consiglio Generale.

Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, comunicando per iscritto la propria intenzione con un preavviso di almeno un anno.

Art. 8

Diritti delle imprese associate

Le imprese associate assumono la qualifica di soci ordinari. I soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci ordinari hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza afferente l'attività professionale, e ad essi sono attribuiti i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

Le imprese associate, in virtù della loro appartenenza all'Associazione:

- a) devono osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le Deliberazioni vigenti e che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi i Regolamenti aventi ad oggetto la disciplina degli obblighi contributivi;
- b) devono accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE ed osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) devono comunicare tempestivamente le eventuali variazioni connesse all'attività esercitata, quali, a titolo esemplificativo, le modifiche della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza, nonché fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) non possono far parte contemporaneamente, senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Generale, di altre similari associazioni comunque denominate e costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- e) non possono essere iscritte, qualora ne sussistano i requisiti, a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle associazioni del Sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Art. 10
Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica dell'impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle modifiche dello Statuto;
- c) esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Generale in conseguenza di inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati Regolamenti e del Codice Etico;
- d) esclusione dall'Associazione per aver attivato o minacciato di avviare una controversia innanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità di cui all'art. 35;
- e) recesso per dichiarata cessazione di esercizio dell'attività imprenditoriale, documentata nei termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la CCIAA o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale nel Settore.

Art. 11
Imprese assistite

Tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare/correlata, a prescindere dalla loro natura giuridica, che non siano soci ordinari dell'Associazione, assumono la qualifica di imprese assistite a partire dal momento della loro iscrizione alla Cassa Edile di Torino; in caso di cessata iscrizione alla Cassa Edile di Torino, il rapporto associativo con l'Associazione viene automaticamente meno, senza alcuna valutazione e/o deliberazione del Consiglio Generale.

Le imprese assistite non possono essere elette fra gli Organi dell'Associazione, né possono esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Le imprese assistite non hanno alcun obbligo di contribuzione associativa, né altri specifici obblighi, salvo quanto eventualmente previsto in via statutaria o regolamentare.

I servizi prestati dall'Associazione a cui possono accedere le imprese assistite sono individuati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, che stabilisce, altresì, le modalità di adesione ed esclusione delle imprese assistite.

Ricorrendone i presupposti ed i requisiti indicati al precedente art. 6, in qualsiasi momento ciascuna impresa assistita può presentare domanda di annessione all'Associazione in qualità di impresa associata.

Art. 12

Soci aggregati

Le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile assumono la qualifica di soci aggregati.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti ed i doveri di ciascuna di esse nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente, a cui il presente Statuto rimanda.

A tal fine, l'ANCE trasmette all'Associazione l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

Ai soci aggregati dell'Associazione non è attribuito il diritto di voto né attivo né passivo.

Art. 13

Soci corrispondenti

Possono chiedere di far parte dell'Associazione ed in tal caso assumo la qualifica di soci corrispondenti:

- a) gli Enti pubblici e privati che esercitano attività di impresa nel campo dell'edilizia e/o affine come attività accessoria o contingente o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle imprese stesse;
- b) le persone che hanno fatto parte dell'Associazione in qualità di titolari di imprese individuali o di legali rappresentanti di soggetti collettivi che hanno perduto la qualità di socio ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- c) le imprese che, pur svolgendo attività nel campo dell'edilizia e/o affine, presentano caratteristiche tali da non poter essere iscritte tra le imprese associate effettive (imprese partecipate da Enti pubblici; imprese che applichino al personale dipendente contratti collettivi diversi da quello dell'edilizia, ecc.).

La domanda di ammissione quale socio corrispondente deve essere presentata al Consiglio Generale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, con l'impegno al pagamento di

tutti gli eventuali contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, a pena di esclusione dall'Associazione.

L'adesione in qualità di socio corrispondente è deliberata dal Consiglio Generale a seguito della procedura di cui all'art. 6; il Consiglio stesso propone la misura dei contributi annui che devono essere versati dai soci corrispondenti e che vengono deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Generale può consentire l'adesione in qualità di soci corrispondenti anche di Organismi professionali ed i liberi professionisti con valutazione discrezionale da effettuarsi caso per caso.

I soci corrispondenti, compatibilmente con il loro particolare rapporto di adesione, possono beneficiare dell'assistenza dell'Associazione e ricevere le comunicazioni e le informative curate dall'Associazione medesima, salvo quelle che ciascun Organo dell'Associazione con propria valutazione insindacabile intende destinare alle sole imprese associate.

I soci corrispondenti non possono far parte degli Organi dell'Associazione, né possono ricoprire incarichi sociali.

Ai soci corrispondenti non è attribuito diritto di voto né attivo né passivo.

La facoltà di recesso dei soci corrispondenti è regolata dall'art. 7, comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Soci onorari

Assumono la qualità di soci onorari dell'Associazione, su iniziativa riservata al solo Consiglio Generale, i titolari di imprese individuali od i legali rappresentanti di società o di altri soggetti collettivi che hanno partecipato all'Associazione, alternativamente, fin dalla sua costituzione o per un periodo di almeno venti anni, e che, nell'esercizio della loro attività imprenditoriale, si sono distinti per particolari meriti e che hanno cessato di far parte dell'Associazione in applicazione dell'art. 10, lettera e) del presente Statuto.

I soci onorari sono esonerati da qualsiasi adempimento contributivo.

Ai soci onorari è attribuito l'esercizio del diritto di voto.

I soci onorari non possono ricoprire alcuna carica sociale.

Art. 15 Contributi

I contributi associativi dovuti dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, mediante delibera predisposta dal Consiglio di Presidenza.

Le imprese associate sono, altresì, tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, la misura e le modalità stabiliti dai competenti Organi dell'ANCE stessa.

Con riferimento ai soci corrispondenti la contribuzione dovuta è stabilita in base all'art.13, comma 3 del presente Statuto; la contribuzione dovuta dai soci aggregati è stabilita in base all'art.12 del presente Statuto.

Art. 16

Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni Nazionali di Settore previste dallo Statuto dell'ANCE e delle imprese corrispondenti.

L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica delle imprese associate secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi richiesti e ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

Art. 17

Governance

Sono Organi della Governance dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) gli Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale;
 - il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) gli Organi di controllo:
 - il Collegio dei garanti contabili ovvero il Revisore ufficiale dei conti laddove nominato;
 - i Proviviri;
- e) Il Tesoriere.

Figura tra gli Organi della Governance il Gruppo Giovani. È altresì facoltà dell'Associazione istituire ulteriori Organi non direttivi.

Art. 18

Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative dell'Associazione sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che rivestano una carica operativa all'interno della propria impresa, salve ulteriori limitazioni previste dal presente Statuto o in via regolamentare.

Ai fini del presente Statuto, per rappresentanti eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "*ad negotia*" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali dell'impresa.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori ed i dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura. In tale senso l'impresa è tenuta a comunicare all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione, con impegno ad aggiornare le indicazioni ed i dati trasmessi in caso di eventuali modifiche.

Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei garanti contabili possono essere elette persone che siano in possesso di particolari requisiti di idoneità, non necessariamente ricomprese tra i soggetti muniti dei requisiti indicati nei precedenti capoversi.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto.

Art. 19

Durata, requisiti delle cariche sociali e decadenza

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 34 e 35, scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di ANCE ed antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli Organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati consecutivi.

Sono possibili ulteriori rielezioni alla medesima carica solo dopo l'intervallo di almeno un mandato.

Fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 21, lett. d) e m), e 34, le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

La perdita della qualità di socio ordinario comporta, in capo al rappresentante dell'impresa, la decadenza dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione.

La mancata ed ingiustificata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Organo dell'Associazione di appartenenza comporta l'immediata ed automatica decadenza dalla carica sociale ricoperta.

L'inadempimento anche solo parziale degli obblighi contributivi, la mancata iscrizione presso l'Associazione delle imprese di cui hanno la titolarità od una partecipazione e/o la mancata comunicazione di dati richiesti per la compilazione dell'anagrafe delle imprese determina l'adozione del provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche dei soggetti chiamati a ricoprire cariche sociali in seno agli Organi dell'Associazione.

Le seguenti circostanze sono causa di ineleggibilità alle cariche sociali e, comunque, comportano la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte: (I) ricoprire anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelli dell'ANCE; (II) ricoprire cariche associative e/o incarichi politici in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; (III) adottare comportamenti in contrasto con le determinazioni di qualsiasi natura adottate dagli Organi dell'ANCE e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alla loro sostituzione per cooptazione, cui farà seguito la successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Avverso le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, il soggetto dichiarato sospeso o decaduto dalle cariche sociali può rivolgersi ai Probiviri con la procedura di cui all'art. 35.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 20
Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate e, legalmente convocata e riunita, rappresenta la generalità degli associati; le deliberazioni adottate vincolano anche i dissenzienti e gli assenti, nei limiti di legge e del presente Statuto.

Il titolare o il legale rappresentante di impresa associata può eventualmente farsi rappresentare nell'Assemblea da altro rappresentante d'impresa associata, mediante apposita delega scritta.

È consentito di regola in conferimento di una sola delega; tuttavia è ammesso il conferimento di una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto fino ad un massimo di quattro voti, in base a quanto previsto dal “Regolamento per l'attribuzione dei voti nell'Assemblea dei soci”, da approvarsi con delibera del Consiglio Generale.

Art. 21
Attribuzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria ha la competenza per le materie ad essa riservate dalla legge.

In particolare, l'Assemblea ordinaria è competente a:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e, su proposta di questi, i Vice Presidenti ed il Tesoriere;
- c) eleggere i venti componenti del Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei garanti contabili, stabilendo altresì il compenso del Presidente, laddove sia stato scelto un professionista esterno all'Associazione;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste all'art. 2;
- i) delibera sulla proposta del Consiglio Generale in merito ai contributi di cui agli artt. 13 e 15;
- j) provvedere alla ratifica delle sostituzioni per cooptazione di cui agli artt. 19, comma 10, 23, comma 3 e 25, comma 4;

- k) nominare il Revisore ufficiale dei conti, stabilendone altresì il compenso, laddove sia stato scelto un professionista esterno all'Associazione.

L'Assemblea straordinaria ha la competenza per le materie ad essa riservate dalla legge.

In particolare, l'Assemblea straordinaria è competente a:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 42;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del Sistema ANCE.

Art. 22

Assemblea dei soci: convocazioni – deliberazioni - verbali

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 giugno; è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle imprese associate.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle imprese associate.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Presidente o, in difetto, dal Consiglio Generale mediante avviso di convocazione scritto, spedito con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima di quello dell'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, specificare l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con le medesime modalità, con preavviso di non meno di cinque giorni.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto un orario ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea si svolge di norma presso la sede dell'Associazione; è ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Inoltre, sono ammesse – attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, garantendo il rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea – assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni Territoriali di perimetro pluri-provinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate ed operazioni di

voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione di Segretario è svolta dal Direttore ovvero, nel caso di sua impossibilità, da persona designata a tal scopo dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere portato a conoscenza dei componenti dell'Assemblea, di norma entro trenta giorni dalla data della riunione.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, fatte salve le diverse previsioni contenute nel presente Statuto.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati: in caso di parità di voti, il voto del Presidente ha la prevalenza.

Peraltro, con riferimento alle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche sociali:

- l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 20% dei voti assegnati,
- l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, tre scrutatori;
- le deliberazioni per la nomina di cariche sociali, ad eccezione della nomina del Presidente, sono assunte, mediante votazione a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati nell'Assemblea;
- il Presidente è eletto dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto con una maggioranza del 66%, arrotondata per eccesso, dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati; in caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo richiesto, l'Assemblea procede ad un secondo scrutinio, con le medesime modalità.

Qualora anche nel secondo scrutinio non sia stata raggiunta una maggioranza del 66% dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati, si procede ad una terza e ad una quarta votazione, con quorum deliberativo pari alla maggioranza semplice dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati.

Qualora sia stato impossibile nominare il Presidente per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, dovrà procedersi ad una nuova procedura di elezione, avviando nuove consultazioni secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Art. 23

Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è costituito dai componenti il Consiglio di Presidenza, da venti consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente del Gruppo Giovani e dai Presidenti degli Enti bilaterali.

Fanno parte del Consiglio Generale, senza diritto di voto, anche i precedenti Presidenti, i Proviviri ed i componenti del Collegio dei garanti contabili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli per cooptazione tra le imprese associate su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato degli altri componenti già in carica.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale anche altri soggetti (tra cui i Presidenti delle Commissioni di cui all'art. 32, qualora non ne facciano già parte di diritto), ai quali non è attribuito alcun diritto di voto.

Art. 24 **Consiglio Generale - Attribuzioni**

Sono attribuite al Consiglio Generale le seguenti competenze e funzioni:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente, ivi compresi i Presidenti degli Enti bilaterali;
- c) nominare i membri delle Commissioni Referenti di cui all'art. 31;
- d) disporre per le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche dello Statuto;
- h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 28, comma 2;
- j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- k) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- l) modificare ed aggiornare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani, e le sue eventuali modifiche;
- m) dichiarare la decadenza delle cariche in seno agli Organi dell'Associazione;

- n) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 26 let. g);
- o) modificare ed aggiornare i Regolamenti relativi alle imprese assistite ex art. 11 e per l'attribuzione dei voti nell'Assemblea dei soci ex art. 20 del presente Statuto e successive modifiche e deliberare in merito ai Regolamenti interni dell'Associazione;
- p) deliberare sulle proposte di cui all'art. 26 lettera n);
- q) nominare i soci onorari dell'Associazione di cui all'art. 14;
- r) svolgere la procedura di sorteggio per la scelta dei componenti la Commissione di Designazione di cui all'art. 29;
- s) individuare le eventuali Commissioni di lavoro di cui all'art. 32;
- t) proporre all'Assemblea la delibera contributiva di cui all'art. 15, predisposta dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 26, comma 1, let. f).

Art. 25

Consiglio di Presidenza - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;
- b) sei Vice Presidenti;
- c) il Tesoriere.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche altri soggetti, ai quali non è attribuito alcun diritto di voto.

In caso di necessità determinata da assenza od impedimento di carattere temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano. In caso di necessità determinata da assenza od impedimento di carattere temporaneo di un Vice Presidente o del Tesoriere, le funzioni vengono assunte da un componente del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Generale designato dal Consiglio di Presidenza.

In caso di perdurante impossibilità ad attendere al proprio incarico da parte di un Vice Presidente, ovvero dal Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, individuando il soggetto chiamato ad assumere l'incarico tra i componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza. Le nomine dei consiglieri così nominati devono essere ratificate dall'Assemblea nel corso della prima riunione utile; ove non ritenga di procedere con la ratifica, l'Assemblea nomina i consiglieri mancanti.

I consiglieri subentrati restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato degli altri componenti.

Art. 26

Consiglio di Presidenza - Attribuzioni

Sono attribuite al Consiglio di Presidenza le seguenti competenze e funzioni:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economiche finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci eventualmente inadempienti alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Proviviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- j) deliberare la partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- k) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art. 12, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- l) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente al compimento dei necessari adempimenti;
- m) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 28, comma 2;
- n) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dai soci e le modalità della loro riscossione.

Il Consiglio di Presidenza delibera ed esprime pareri in merito ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 27

Riunioni e Deliberazioni degli Organi direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza mensile, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza trimestrale, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare; in tale ultima eventualità, nel caso in cui il Presidente ritardi per più di sette giorni a convocare il Consiglio Generale, il Consiglio Generale potrà essere convocato da ciascuno dei componenti il Consiglio Generale.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto nel quale devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, anche mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il preavviso può essere di solo tre giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza di componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate mediante voto palese; le deliberazioni riguardanti le cariche associative sono invece adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore; il verbale così predisposto viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 28

Presidente – Elezione, durata ed attribuzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e si costituisce in sede giudiziale a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In particolare, sono attribuite al Presidente le seguenti funzioni e competenze:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria ed amministrativa;
- c) firmare i contratti e gli accordi collettivi di lavoro, secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi;

- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione ed a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, con il Direttore e di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati Regolamenti;
- i) proporre all'Assemblea i nominativi dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
- j) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;
- k) assumere e licenziare il personale dell'Associazione ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi, e su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento;
- l) nominare, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente vicario.

In casi straordinari di urgenza, il Presidente può altresì esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza; gli atti così compiuti devono essere ratificati da detti Organi nel corso della loro prima riunione utile.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, scelto tra i candidati individuati dalla Commissione di Designazione secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

In caso di necessità determinata da assenza od impedimento di carattere temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano.

In caso di perdurante impossibilità del Presidente ad attendere al proprio incarico, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano, provvede alla sua sostituzione individuando il soggetto chiamato ad assumere l'incarico tra i componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso, scaduto il quale potrà essere rieletto per non più di due ulteriori mandati consecutivi se nel quadriennio in corso ha rivestito la carica di Presidente per un periodo inferiore alla metà di tale arco temporale.

Art. 29

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio dei Probiviri, dopo aver raccolto le candidature provenienti dalle imprese associate, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di cinque soggetti che siano espressione qualificata delle imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Il Collegio dei Proviviri comunica il nominativo dei soggetti individuati al Presidente, che provvede a convocarli davanti al Consiglio Generale; in tale sede, mediante sorteggio, vengono scelti i tre componenti effettivi ed il componente supplente della Commissione di Designazione.

La Commissione di Designazione deve riunirsi entro una settimana dal suo insediamento ed avviare, nelle due settimane successive, le consultazioni per l'individuazione dei candidati alla carica di Presidente.

L'esito dei lavori della Commissione di Designazione è comunicato all'Assemblea mediante il deposito di una relazione scritta.

Art. 30 Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea in numero di sei, su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 28, comma 2, let. i), durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

A ciascun Vice Presidente viene attribuita una specifica delega nei seguenti ambiti:

- Relazioni Industriali ed Affari Sociali
- Opere Pubbliche
- Edilizia e Territorio
- Rapporti Interni
- Centro Studi
- Tecnologia ed Innovazione

I Vice Presidenti curano altresì l'esecuzione dei compiti loro assegnati dal Presidente e svolgono le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto.

Art. 31 Commissioni Referenti

Nell'ambito dell'Associazione sono costituite le seguenti Commissioni Referenti:

- Commissione Referente per le Relazioni Industriali ed Affari Sociali
- Commissione Referente per le Opere Pubbliche
- Commissione Referente per l'Edilizia e Territorio
- Commissione Referente per i Rapporti Interni
- Commissione Referente per il Centro Studi
- Commissione Referente per la Tecnologia ed Innovazione

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente.

Ciascuna Commissione è presieduta dal Vice Presidente delegato per materia e composta da un numero di componenti non superiore a venti, nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia

partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

Su invito dei Presidenti delle Commissioni Referenti, possono partecipare alle riunioni delle stesse anche altri soggetti.

E' compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative in ordine alle questioni rientranti nel rispettivo settore di competenza.

Art. 32

Commissioni di lavoro

Il Consiglio Generale può istituire Commissioni di lavoro su temi di interesse generale e specifico compatibili con lo scopo di cui all'art. 2.

Ogni Commissione nomina al suo interno un proprio Presidente che, su invito, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Generale.

Art. 33

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, resta in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di due volte.

Il Tesoriere è componente di diritto del Consiglio di Presidenza.

La carica di Tesoriere è compatibile con la carica di Vice Presidente.

Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 39 e 40; cura altresì la Relazione al bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Art. 34

Il Collegio dei garanti contabili – Il Revisore

Il Collegio dei garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I membri del Collegio dei garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei garanti contabili è composto dal Presidente e da due membri effettivi che vengono nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, in un anno

diverso rispetto a quello nel corso del quale è eletto il Presidente; l'Assemblea procede anche alla nomina di due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di decadenza o cessazione dalla carica dei membri effettivi, per qualsiasi ragione intervenuta. I garanti contabili durano in carica per quattro anni, e non possono essere rieletti consecutivamente per più di due volte.

In caso di nomina quale Presidente del Collegio dei garanti contabili di un professionista esterno all'Associazione, l'Assemblea ne determina il diritto ad ottenere eventuali rimborsi o emolumenti.

I due componenti effettivi diversi dal Presidente e i due membri supplenti devono appartenere ad imprese associate.

Delle riunioni del Collegio dei garanti contabili si redige processo verbale sottoscritto dai partecipanti alla riunione.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea; nel caso in cui detto soggetto sia esterno all'Associazione, l'Assemblea ne determina il diritto ad ottenere eventuali rimborsi o emolumenti.

Art. 35 **I Probiviri**

L'Assemblea, con cadenza quadriennale, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, che sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore a tre dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa, purché in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale, nonché con qualsiasi altra carica interna all'Associazione.

I Probiviri designano al loro interno un coordinatore.

Ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti interessate, è demandata la risoluzione di qualsiasi controversia insorta tra gli associati e l'Associazione ovvero tra associati, che non si sia potuta risolvere bonariamente.

Il ricorso ai Probiviri è obbligatorio e la rimessione della controversia deve essere effettuata prima di avviare qualsivoglia azione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.

I ricorsi devono essere presentati entro sessanta giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità del ricorso, dal deposito di una cauzione il cui importo e le cui modalità sono determinati dai Probiviri. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito, mentre, in caso di sua soccombenza verrà trattenuto e destinato al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri nominati dalle parti, al Presidente del Tribunale di Torino tra quelli eletti dall'Assemblea. In caso di controversia tra più di due parti tutti i Probiviri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Torino tra quelli eletti dall'Assemblea, su istanza di anche una sola delle parti interessate alla lite.

La Segreteria dei Probiviri presso la Direzione dell'Associazione provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di dieci giorni per la designazione del Proboviro di fiducia. Decorso tale termine senza che sia stato designato il Proboviro di fiducia, la Segreteria nomina d'ufficio tale soggetto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea e ne dà comunicazione alla parte rimasta inerte, con invito a prendere parte alla procedura con l'assistenza del proprio Proboviro.

Della perdurante mancata partecipazione della parte rimasta inerte dà atto il Proboviro nominato d'ufficio dalla Segreteria in occasione della prima riunione del Collegio arbitrale; il procedimento prosegue in contumacia della parte rimasta inerte.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto la non ricorrenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Codice di Procedura Civile o dal Codice Etico.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di lodo irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo ulteriori di trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione, attraverso raccomandata A/R o PEC, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo si procede alla correzione su istanza di parte o di un Organo dell'Associazione.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva.

Ai Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

I Probiviri previa audizione degli interessati, possono disporre la decadenza delle cariche dell'Associazione per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti di decadenza sono rimessi ai Probiviri di ANCE.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE Nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, ed i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla individuazione dei componenti la Commissione di Designazione, in base alla procedura prevista all'art. 29.

Art. 36

Gruppo Giovani

Nell'ambito dell'Associazione - ed in conformità allo Statuto dell'ANCE – è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili – ANCE Torino (di seguito, anche "Gruppo Giovani").

Il Gruppo Giovani opera in base ad un proprio Regolamento deliberato dal Gruppo stesso ed approvato dal Consiglio Generale, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e con le norme che ne regolamentano il funzionamento.

Il Gruppo Giovani ha lo scopo di:

- a) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa, di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;

- b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese;
- c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
- d) mantenere i contatti con Organismi simili nazionali e stranieri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico.

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRAZIONE

DEL FONDO COMUNE

Art. 37

Direttore

Il Direttore sovrintende a tutti gli Uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Il Direttore attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale ed i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Dal Direttore dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di entità limitata, nonché può essere conferita delega di funzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nel rispetto delle previsioni di legge speciali vigenti.

Art. 38

Fondo comune

L'Associazione è dotata di un fondo comune, costituito:

- a) dalle quote e dai contributi associativi;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Il fondo comune è destinato, tra le altre, alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 39

Amministrazione e gestione economico-finanziaria

Il Presidente, direttamente od attraverso un suo delegato, ed il Tesoriere provvedono all'amministrazione del fondo comune dell'Associazione, in conformità e nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea ed in linea con gli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente, direttamente od attraverso un suo delegato, di concerto con il Tesoriere, provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, in conformità e nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi, e le relative operazioni bancarie, sono compiuti dal Presidente o dal suo delegato con firma congiunta del Tesoriere; in assenza del Tesoriere, provvede in suo luogo il Direttore. Eventuali atti di disposizione che comportano una spesa, sottoscritti dal solo Presidente o da un suo delegato, sono controllati e successivamente sottoscritti dal Tesoriere.

Art. 40

Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere, con il supporto del Direttore, in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati ed approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta, altresì, la Relazione sull'attività degli Uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Collegio dei garanti contabili che, all'esito dell'esame, redigono relazione scritta e ne trasmettono copia al Consiglio Generale.

Nel corso della settimana che precede l'Assemblea, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Collegio dei garanti contabili e del Consiglio Generale.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 22, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

Art. 42 Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina contestualmente un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le disposizioni necessarie per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più associazioni territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 43
Richiamo allo Statuto dell'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE.

NORME TRANSITORIE

In conseguenza dell'approvazione delle modifiche statutarie, trovano applicazione le seguenti previsioni di carattere transitorio.

Per quanto occorra, in parziale deroga delle disposizioni contenute nel Titolo terzo:

- a) la durata del mandato del Presidente, dei Vice Presidenti, del Tesoriere, dei componenti del Consiglio Generale e dei componenti del Consiglio di Presidenza è prorogato di un anno; le nuove nomine dovranno intervenire entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto delle novellate disposizioni statutarie e regolamentari; tale proroga non vale quale ulteriore mandato, neppure parziale, rilevante ai sensi dell'art. 19;
- b) in conseguenza di quanto previsto alla precedente lettera a):
 - nel rispetto dell'art. 34, comma 3, la durata del mandato dei componenti del Collegio dei garanti contabili è prorogato di due anni;
 - nel rispetto dell'art. 35, comma 1, la durata del mandato dei Probiviri è prorogata di un anno;le nuove nomine dei Componenti del Collegio dei garanti contabili e dei Probiviri dovranno intervenire entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto delle novellate disposizioni statutarie e regolamentari; tale proroga non vale quale ulteriore mandato, neppure parziale, rilevante ai sensi dell'art. 19;
- c) i Comitati Permanenti di Settore e gli Organi consultivi dell'Associazione continuano ad esercitare le funzioni consultive loro attribuite in forza delle previgenti disposizioni statutarie fino al rinnovo delle cariche di cui alla precedente lettera a);

- d) l'Assemblea, in occasione dell'approvazione delle presenti modifiche statutarie, approva i Regolamenti allegati (Gruppo Giovani, imprese assistite, attribuzione dei voti nell'Assemblea dei soci) secondo le disposizioni statutarie vigenti.



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO IMPRESE ASSISTITE EX ART. 11

Le imprese assistite, come definite dall'art. 11, godono dei seguenti benefici:

- hanno diritto alla rappresentanza sindacale ed istituzionale;
- ricevono assistenza telefonica o via mail nella lettura e nella interpretazione del CCNL e provinciale e per gli adempimenti richiesti dalla Cassa Edile;
- hanno accesso alle tabelle retributive e di costo del lavoro collegate;
- hanno accesso, previa richiesta agli uffici dell'Associazione preposti, di password e user ID, al sito dell'Associazione stessa, con specifico riferimento all'area riservata e alle informazioni ivi contenute;
- vengono invitate ai seminari formativi ed informativi su tutte le materie in cui si articola l'attività dell'Associazione;
- possono utilizzare, su richiesta, l'Ufficio Certificati presso il Servizio LL.PP. e Qualificazione dell'Associazione, delegando quest'ultimo ad ordinare ed a ritirare i certificati presso gli Enti istituzionali competenti, utili per lo svolgimento di attività edile, pubblica e/o privata.

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI
NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
(in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)**

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a:

- n. 1 (uno) voto se l'importo del contributo annuo è pari o inferiore a 1.000 Euro;
- n. 2 (due) voti se l'importo del contributo annuo è compreso tra 1.001 e 10.000 Euro;
- n. 3 (tre) voti se l'importo del contributo annuo è compreso tra 10.001 e 20.000 Euro;
- n. 4 (quattro) voti se l'importo è superiore a 20.000 Euro.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente ai territori di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

I voti che competono a ciascuna impresa associata (da uno a quattro) saranno ad essa comunicati per iscritto dall'Associazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

A tal fine gli Uffici dell'Associazione provvedono a contabilizzare la media dei contributi associativi versati da ciascuna impresa associata per le competenze relative al penultimo, terz'ultimo e quart'ultimo anno solare antecedenti quello del rinnovo delle cariche sociali ed in base al risultato complessivo che ne risulta, effettua la comunicazione di cui al comma precedente. Per le imprese associate iscritte dopo il quart'ultimo anno solare antecedente quello del rinnovo delle cariche sociali, la media dei contributi associativi è contabilizzata sulla base degli anni di iscrizione nel triennio di riferimento. Alle imprese associate iscritte dopo il penultimo anno solare antecedente quello del rinnovo delle cariche sociali viene attribuito un voto, indipendentemente dai contributi associativi versati. Tale attività è coperta da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascuna impresa associata può chiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea; in tal caso la regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI EDILI
(art. 36 dello Statuto)***

Approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio Costruttori Edili l'11 ottobre 1993

Modificato dal Consiglio Direttivo del Collegio Costruttori Edili il 19 novembre 1999
dal Consiglio Direttivo del Collegio Costruttori Edili il 7 ottobre 2008
dal Consiglio Direttivo del Collegio Costruttori Edili il 19 giugno 2018
dal Consiglio Generale di ANCE Torino il 19 giugno 2023

ART. 1
ISCRITTI

Del Gruppo possono far parte i titolari o legali rappresentanti di imprese edili di età compresa tra i 18 e i 40 anni, aderenti all'ANCE Torino in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto ANCE Torino (di seguito Statuto) e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale “ad negotia”, ovvero i figli dei suddetti titolari.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza del Gruppo.

L'appartenenza al Gruppo cessa comunque per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale, per recesso dall'ANCE Torino dell'impresa in cui si operi, o nel caso di mancato pagamento del contributo annuo di appartenenza al Gruppo.

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano, nell'anno solare delle elezioni, età non superiore ai 38 anni compiuti, che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per l'accesso alle cariche e in regola con il versamento dei contributi associativi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente.

ART. 2
ORGANI DEL GRUPPO

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) uno o più Vice Presidenti.

Il testo delle lettere di convocazione degli Organi del Gruppo di cui alle lettere a) e b) deve essere preventivamente portato a conoscenza della Direzione e del Consiglio di Presidenza di ANCE Torino.

ART. 3
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente a ciò delegato.

Nel caso di mancanza di delega, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 4
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio di Presidenza sull'attività del Gruppo;
- b) determinare le linee programmatiche del Gruppo;
- c) eleggere il Consiglio di Presidenza;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

ART. 5
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza (art. 22, comma 4, dello Statuto).

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano istanza scritta al Presidente con un preciso ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con un minimo di 10 iscritti presenti fisicamente in seconda convocazione.

Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 12 (scioglimento).

Ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro iscritto al Gruppo mediante apposita delega scritta.

Ciascun iscritto non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ART. 6
CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5 o più membri, eletti dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di età.

Possono essere eletti gli iscritti al Gruppo con almeno un anno di iscrizione.

Il Consiglio dura in carica tre anni a far data dalle elezioni e cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio si considera insediato a far data dalle elezioni.

Il membro eletto che non presenzi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio o che, comunque, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni di un anno solare viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo disponibile dei non eletti; in caso di parità dei voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi e può essere aperto anche a persone esterne.

Il Consiglio è convocato per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno e del luogo ed ora della seduta, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri.

La convocazione dovrà essere fatto con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi di emergenza il cui preavviso sarà ridotto ad un giorno.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

ART. 7

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statuari, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea e nel rispetto delle linee di politica associativa di ANCE Torino. Circa le iniziative che intende esperire per il conseguimento di detti scopi informa preventivamente la Direzione e il Consiglio di Presidenza di ANCE Torino medesimo e si attiene alle sue indicazioni;
- b) elegge il Presidente del Gruppo, scegliendolo al suo interno;
- c) elegge il o i Vice Presidenti, da nominarsi essi pure fra i membri del Consiglio;
- d) istituisce Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- e) esamina le domande di adesione al Gruppo e delibera in ordine alle stesse;
- f) determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo;
- g) può nominare, nel proprio ambito, un tesoriere;
- h) individua i rappresentanti del Gruppo da segnalare quali componenti delle Commissioni Referenti di cui all'art. 31 dello Statuto.

- i) stabilisce l'importo del contributo annuo di appartenenza al Gruppo.

ART. 8

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva all'Assemblea.

Il Presidente:

- rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza;
- segnala ai Vice Presidenti delle Commissioni Referenti di cui all'art. 31 dello Statuto, i rappresentanti del Gruppo individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del presente Regolamento.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni e non è rieleggibile. Il Presidente può essere eletto per un secondo mandato consecutivo solo nel caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il Gruppo abbia un numero di iscritti inferiore a 15.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente più anziano.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età dovrà:

- convocare il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente;
- svolgere l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Generale di ANCE Torino.

ART. 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente affianca l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo; egli viene nominato dal Consiglio di Presidenza.

ART. 10

VOTAZIONI

Le votazioni verranno compiute con voto segreto quando si riferiscano all'elezione o nomina di persone; con voto palese in tutti gli altri casi.

Salvo quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Presidente, a questa norma si potrà derogare con decisione unanime dei presenti.

ART. 11

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento vengono decise dall'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, con la maggioranza semplice dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 12

SCIoglimento DEL GRUPPO

Lo scioglimento del Gruppo è disposto dall'Assemblea all'uopo convocata con un preciso ordine del giorno e con deliberazione ottenuta con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Qualora anche l'Assemblea riunita in seconda convocazione non risultasse valida, potrà essere indetto un referendum fra tutti gli iscritti e la decisione sarà operante con la maggioranza dei 3/4 delle risposte pervenute.

Le due convocazioni non possono avvenire nello stesso giorno.

ART. 13

SEGRETERIA

Alla Segreteria del Gruppo provvede con personale proprio l'ANCE Torino.

Un funzionario dell'Associazione, su delega del Direttore di ANCE Torino, è sempre presente alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza; è altresì incaricato della tenuta dei resoconti di seduta delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza, dei quali trasmette regolarmente copia alla Direzione di ANCE Torino e svolge le mansioni proprie della Segreteria.

ART. 14

FONDO COMUNE

Il Gruppo Giovani può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti degli iscritti al Gruppo, nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Gruppo Giovani.

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza.

In particolare il fondo comune può essere costituito:

- dal contributo annuo di appartenenza al Gruppo;
- da una contribuzione annuale concessa da ANCE Torino;
- da qualsiasi erogazione ed evoluzione proveniente da aziende sponsorizzatrici.

All'amministrazione e gestione del fondo comune provvede il Presidente o il tesoriere, qualora nominato.